

Allegato 1

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005**

**DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA 226
"RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI "
PER I PROGETTI ATTUATI DA PROVINCE, COMUNITÀ MONTANE, UNIONI DI COMUNI**

Dicembre 2011

Indice

1. Denominazione, codice e obiettivi della misura
2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso
3. Tipologie di investimento ammissibili
4. Tipologie di spesa ammissibili
5. Localizzazione dell'investimento
6. Dimensione dell'intervento
7. Impegni e riduzioni
8. Tassi e importi dei contributi
9. Procedure di attuazione
10. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Allegati

1. Denominazione, codice e obiettivi della misura

Denominazione: Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (Art. 36, b,vi/art. 48 Reg. CE 1698/2005).

Codice misura: 226

Obiettivi: con questa misura si vuole migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali e garantire la pubblica incolumità con l'obiettivo di "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici". La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate";
- "riduzione dell'erosione del suolo".

2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: Amministrazioni provinciali o Comunità Montane (o Unioni di Comuni nei termini previsti dalla L.R. 37/08 s.m.i.) limitatamente al territorio di competenza sul PSR 2007/2013 integrato, per i fondi di cui al paragrafo 2.6 "Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni" del DAR, dai territori di competenza definiti dal Programma Forestale Regionale vigente.

Tali soggetti, per poter presentare domanda di aiuto:

- i. devono possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- ii. devono dichiarare di essere consapevoli che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a quanto previsto al paragrafo 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso di beni immobili" del Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Revisione 14 (approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10, n. 992 del 22/11/2010, n. 78 del 21/02/2011, 259 del 18/04/2011, 523 del 27/06/2011, 647 del 25/7/2011, n. 888 del 24/10/2011, n. 1042 del 28/11/2011 – così come modificata con la DGR 1083/2011 - di seguito indicato come DAR);
- iii. devono essere Enti competenti ai sensi di legge e degli atti di programmazione regionale alla esecuzione degli interventi;
- iv. devono dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso dei pertinenti requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 ("Condizioni di accesso relative ai beneficiari") dell'Allegato al DAR e di seguito elencati:
 1. essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente;
 2. non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (i finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dalle presenti Direttive).

La verifica sul possesso dei beni immobili di cui al precedente capoverso ii) deve essere effettuata prima dell'atto di assegnazione (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario garantire il rispetto di quanto previsto ai paragrafi 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" e 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso di beni immobili" del DAR e s.m.i.

Limitatamente al suddetto punto iv.2), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro finanziamento comunitario sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di

aver rinunciato all'altro finanziamento concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui al precedente capoverso iv) punti 1 (limitatamente per l'inaffidabilità totale così come definita dal su citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR) e 2, devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazione sostitutiva) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

I requisiti di accesso di cui al precedente capoverso iv) punto 1 (limitatamente alle tipologie di "inaffidabilità parziale" così come definite dal su citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR) devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazione sostitutiva) e verificati esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

Inoltre, devono rispettare quanto previsto nei paragrafi successivi delle presenti Direttive e nel PSR della Toscana 2007/2013.

3. Tipologie di investimento ammissibili

Ai fini delle presenti Direttive, sono finanziabili:

a. Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità:

I Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi:

I.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio (controllo della vegetazione; spalcatore; diradamento; diversificazione della flora, anche attraverso il reimpianto; taglio e asportazione di piante secche o fortemente deperite, che rappresentano una elevatissima fonte di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi, e interventi per la loro sostituzione con latifoglie autoctone a bassa infiammabilità, ecc..

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui, la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici), rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In generale, è necessario che nelle operazioni colturali si tenda a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e di materiali facilmente infiammabili.

Negli interventi di diradamento e avviamento all'altofusto si deve favorire ove possibile la diffusione di specie vegetali di cui all'Allegato C) alle presenti Direttive.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento (anche eseguite singolarmente):

- ripuliture straordinarie della vegetazione arbustiva;
- taglio piante arboree o di parti di piante arboree secche o deperienti;
- spalcatore e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli, diradamenti o, nel caso di latifoglie, avviamenti all'alto fusto in:
 - a) popolamenti composti prevalentemente (almeno il 51%) da specie arboree ad alta infiammabilità e indicate nell'Allegato B) alle presenti Direttive;
 - b) popolamenti misti, composti in prevalenza da specie non ad alta infiammabilità ma con presenza di almeno il 10% di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità (vedi Allegato B alle presenti Direttive). Tra gli obiettivi degli interventi deve esserci l'eliminazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, delle conifere ad alta infiammabilità (compresa la loro rinnovazione eventualmente presente) e lo sviluppo delle latifoglie autoctone;
- creazione, anche tramite reimpianto, di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere, al fine di interromperne la continuità e diversificare la flora presente;

- interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche o seccaginosi in percentuale superiore al 30% del numero complessivo delle piante presenti. In tali casi, e in funzione della gravità del danno, sono ammessi gli interventi di:

- taglio e asportazione, anche totale, delle piante morte, deperienti o suscettibili di deperimento e comunque delle conifere ad alta infiammabilità (di cui all'Allegato B alle presenti Direttive), salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle piante di latifoglie a bassa infiammabilità;
- eventuale reimpianto con le specie arboree di cui all'Allegato C) alle presenti Direttive che, nel caso sia compromessa la perpetuazione del popolamento, può riguardare anche l'intera superficie del popolamento danneggiato.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innescò e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

Inoltre, nel caso di reimpianti, sono ammissibili tutte le operazioni necessarie alla sua esecuzione e in particolare:

- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche la recinzione generalizzata dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

I rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti alle principali fitopatologie.

Gli interventi di cui sopra sono cumulabili sulle stesse superfici con quelli di cui al successivo punto II "*Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie*".

1.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB) o adeguamento funzionale di quelle esistenti (sentieri forestali e piste) punti di approvvigionamento idrico; piazzole di atterraggio per elicotteri che svolgono funzioni di antincendio boschivo; viali e fasce parafuoco; radure; torrette o punti per il controllo del territorio; impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione manutenzione di viali e fasce parafuoco.

1.2.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi
– DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli invasi, i serbatoi o le vasche antincendi boschivi sono strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi.

L'opportunità di realizzare un invaso deve essere valutata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio.

La loro localizzazione e la capacità deve essere determinata in base alle caratteristiche vegetazionali dell'area, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

Gli invasi devono avere una capacità compresa tra 100 e 2000 mc e nella zona centrale devono avere una profondità maggiore a 2,5 metri. Inoltre, devono essere dotati di:

- idonea impermeabilizzazione, in terra, tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato;
- idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- idoneo scolmatore;
- eventuale scarico di fondo;
- punto di presa per i mezzi terrestri;
- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi. (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

Per i mezzi terrestri deve essere assicurato l'accesso tramite idonea viabilità e con piazzale di manovra sul punto di presa, che deve essere individuato e ben evidenziato. Il punto di presa deve consentire l'adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 metri.

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

Nella scelta della localizzazione degli invasi, compatibilmente con l'orografia della zona e con la disponibilità di acqua, devono essere privilegiate le zone in quota.

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- capacità non inferiore a 20 metri cubi;
- rispettare le norme di sicurezza;
- essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha;
- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB;
- essere dotati di idoneo scolmatore e abbiano un idoneo sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo.

1.2.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di approvvigionamento idrico deve essere finalizzata a consentire la piena funzionalità delle opere, sia per l'approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio antincendi boschivi.

Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o vasche di raccolta che siano idonei all'utilizzo a fine AIB (strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi). Pertanto, tali strutture devono avere le seguenti caratteristiche:

- capacità strutturale compresa tra 20 e 5000 mc;
- siano posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha.

Gli interventi ammissibili sono:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;

- recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio con elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

ANNOTAZIONI punti I.2.1) e I.2.2)

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico (di nuova realizzazione o soggetti ad adeguamento) deve essere esclusivamente e permanentemente utilizzata per il servizio antincendi boschivi, salvo l'eventuale utilizzo di quella in esubero (deflusso dal troppo pieno).

È possibile, in deroga al punto precedente, la realizzazione o l'adeguamento di invasi a duplice funzione per le finalità di prevenzione di cui alla presente misura (prevenzione antincendio e prevenzione dissesto idrogeologico) purchè:

- abbiano un posizionamento idoneo allo svolgimento di entrambe le funzioni;
- sia garantito nel periodo di operatività per il maggior rischio incendi (15 giugno – 15 settembre) un pescaggio minimo nella zona centrale di 2,5 metri;
- al progetto sia allegato un Piano di gestione delle acque che illustri, per tutta la durata dell'impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR e s.m.i., le modalità di utilizzo dell'invaso e di riempimento o svuotamento dello stesso nel corso dell'anno.

I.2.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- idonea viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono le seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione in loco della torretta compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi possono consistere nelle seguenti azioni:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

I.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I punti fissi di avvistamento devono essere posizionati in luoghi panoramici (crinali o sommità montuose; punti panoramici in genere) dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori.

ANNOTAZIONI ai punti I.2.3) e I.2.4)

Tutti gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

La localizzazione delle torrette deve essere considerata in relazione all'eventuale presenza, nelle vicinanze, di altri sistemi di avvistamento, in modo da garantire l'integrazione del servizio.

Le torrette devono essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza degli operatori.

I.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini delle presenti Direttive la viabilità forestale di interesse AIB comprende:

- le "strade o piste forestali", intese come strade o piste ad uso privato e a fondo naturale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto e medio rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- i sentieri o le mulattiere di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto e medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB. Per "altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB" devono intendersi le strade a fondo naturale che rivestano un ruolo importante ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi e per le quali ricorrono gli elementi di seguito indicati:

- sono collocate nel territorio di comuni classificati ad alto e medio rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
 - abbiano un'effettiva utilità ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi;
 - oppure, in alternativa al punto precedente, rappresentino l'unico collegamento della **viabilità di servizio AIB** alla viabilità pubblica principale.
- la "viabilità di servizio" alle opere antincendi boschivi, intesa come quella di esclusiva competenza dei soggetti pubblici facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB, inserita o in via di inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB e di esclusiva pertinenza alle seguenti strutture AIB:
- Torrette e punti fissi di avvistamento;
 - Impianti di videocontrollo;
 - Laghetti e punti di approvvigionamento idrico;
 - Impianti della rete radio regionale;
 - Elisuperfici e basi elicotteri.

Sono ammissibili gli interventi di

- realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale della Toscana per le opere permanenti alle voci "pista forestale" e "sentieri o mulattiere";
- adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB esistente, per agevolare le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi e a garantire la percorrenza in sicurezza da parte dei mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi (esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali; alla manutenzione straordinaria o realizzazione di opere accessorie).

Sono compresi anche l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Sono esclusi gli interventi di realizzazione di piste temporanee, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

I.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini delle presenti Direttive si intendono per:

- viali parafuoco, quelle strutture composte da una strada forestale e da due fasce laterali con minore densità di vegetazione;
- fasce parafuoco, quelle strutture di transizione tra le aree boscate e i terreni a diversa destinazione e composte da una fascia di terreno non boscato privo di vegetazione e possibilmente lavorato e da una fascia boscata a minore densità rispetto alle aree boscate adiacenti.

Per la realizzazione di viali e fasce parafuoco, sono ammissibili interventi realizzati in base ai seguenti criteri:

- a) Viali Parafuoco - i viali parafuoco possono essere realizzati ex-novo oppure possono derivare dall'adeguamento di una viabilità forestale esistente o dalla riconversione di cesse parafuoco (interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna).

Per la realizzazione di viali parafuoco sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione o adeguamento del tracciato stradale considerando che deve essere a

fondo naturale, adeguato in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB, dotato di opere di regimazione delle acque, con piazzole di scambio, collegato a viabilità esistente tale da consentire l'accesso e l'uscita nelle due direzioni, possibilmente con innesti intermedi che favoriscano l'eventuale allontanamento del personale;

- realizzazione o adeguamento delle fasce laterali attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- asportazione della vegetazione arbustiva;
- asportazione di tutte le conifere di specie ad elevata infiammabilità;
- asportazione o diradamento delle altre conifere;
- asportazione, diradamento, conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- eventuale asportazione del manto erbaceo tramite lavorazione del terreno;
- l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

L'ampiezza dei viali parafuoco deve essere dimensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti di fiamma, della vegetazione presente e della morfologia. Si può considerare idonea una larghezza totale variabile tra 25 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini.

b) Fasce parafuoco - possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio, e in particolare nelle:

- zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti;
- zone di transizione tra bosco ed incolti;
- zone di transizione tra bosco e pascoli;
- zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante;
- zone di transizione tra bosco e strutture viarie, escluso quelle classificate viali parafuoco;
- zone di transizione tra bosco e insediamenti civili o strutture ricettive.

La presenza della fascia parafuoco deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione, inoltre, nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.

Le fasce parafuoco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- spalcatura delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie.

L'ampiezza delle fasce parafuoco, in relazione al rischio di incendio, della vegetazione presente e della morfologia, deve essere compresa tra 10 e 20 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazioni di cui sopra.

I.2.7) Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi di manutenzione sui viali parafuoco possono consistere nelle seguenti azioni:

- sistemazione del piano viario;
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;
- ripulitura delle fasce laterali dalla vegetazione erbacea e arbustiva;
- interventi di diradamento e/o avviamento all'alto fusto nelle fasce laterali;
- ampliamenti, ove necessario, delle fasce laterali, non superando la larghezza massima complessiva di 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini;
- l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti azioni:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'aree a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;
- ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco, non superando comunque la larghezza massima 20 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

ANNOTAZIONI ai punti I.2.6) e I.2.7)

Nella manutenzione dei viali e delle fasce parafuoco deve essere sempre effettuata l'eliminazione del materiale di risulta.

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

II *Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili, tramite l'esecuzione di: trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale. Le fitopatie oggetto di questo intervento sono quelle che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio.*

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi per la prevenzione e la lotta alle fitopatie che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio e indicate all'Allegato D) alle presenti Direttive e che interessano unicamente le specie forestali ad esse suscettibili e indicate nello stesso Allegato.

Ai fini della prevenzione dei danni dovuti a fitopatie sono ammissibili a contributo:

- l'esecuzione di interventi di trattamento localizzati ed eseguiti con prodotti biologici

(con esclusione dei prodotti chimici di sintesi), ivi compreso l'utilizzo di organismi antagonisti in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili di danni a causa di fitopatie;

- l'utilizzazione di feromoni o attrattivi sessuali per il monitoraggio e la cattura massale di patogeni;
- altri metodi di lotta biologica;
- concimazioni organiche localizzate ai piedi delle piante, limitatamente ai castagneti, attaccati o suscettibili al mal dell'inchiostro (*Phytophthora cambivora*).

Gli interventi di cui sopra sono cumulabili sulle stesse superfici con quelli di cui al precedente punto I.1 "*Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio*".

Sono ammissibili gli interventi eseguiti su piante singole (di cui all'Allegato D) attaccate dalla fitopatia purchè poste all'interno di aree forestali, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i., o su popolamenti forestali composti per almeno il 51% dalle specie di cui all'Allegato D) e in cui è accertata la presenza della fitopatia in forma diffusa. In particolare sono riconosciute le seguenti voci di spesa:

- i costi di acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per il trattamento, delle trappole e/o dei feromoni o degli attrattivi sessuali;
- costi di distribuzione e/o applicazione del prodotto fitosanitario.

Gli interventi e i prodotti utilizzati devono essere conformi alla vigente normativa in materia fitosanitaria.

III *Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico (realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulicoforestali; piccole sistemazioni di versante; interventi in alveo per il controllo dell'erosione; ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore; opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali; interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale; controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico; ecc.).*

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati all'interno delle aree forestali così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni. Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di corsi d'acqua interessati da opere classificate di I o II categoria ai sensi della normativa vigente e lungo i canali di origine artificiale.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'Allegato E) alle presenti Direttive.

III.1) *Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO*

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

Sono ammissibili a finanziamento:

- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;
- interventi di manutenzione straordinaria atti a ripristinare l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

III.2) *Interventi in alveo per il controllo dell'erosione* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde e finalizzati a:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (briglie, briglie selettive, pennelli, gabbionate, scogliere);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata inferiore a 5000 mc).

III.3) *Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Al fine di assicurare il corretto deflusso delle acque all'interno dell'alveo sono ammissibili:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva entro i limiti di massima piena compreso allontanamento e trattamento del materiale di risulta;
- asportazione e allontanamento al di fuori del letto di massima piena di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno degli alvei e/o che possono ostruire il regolare deflusso delle acque.

III.4) *Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti finalizzate alla prevenzione dell'instaurarsi di fenomeni di dissesto, se pur localizzati, in aree soggette a ristagno idrico, e relativi a:

- intercettazione e allontanamento delle acque superficiali tramite fossi e canali, semplici o rivestiti in pietra e/o legname;
- drenaggi superficiali e profondi;
- captazione di sorgenti o venute a giorno e allontanamento controllato delle acque raccolte, tramite fossi, canalette o tubature.

Sono escluse le opere finalizzate esclusivamente alla captazione per usi civili, agricoli o industriali.

III.5) *Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi straordinari di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere), anche se di uso pubblico, al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

Sono ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione o adeguamento funzionale di:

- cunette, taglia-acqua e altre opere consimili;
- ricarico con inerti;
- tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere sistematorie.

III.6) *Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento interventi a carico di boschi posti in zone potenzialmente instabili, finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geomorfologiche sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica a firma di un tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente o da una dichiarazione di urgenza per la pubblica incolumità emessa da un organismo pubblico competente. Tali documenti devono essere allegati al progetto presentato.

Possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
- l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purchè si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
- la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale fino all'esecuzione di tagli raso.

b. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:

I Incendi boschivi (interventi sulla vegetazione morta o compromessa; rinfoltimenti e/o rimboschimenti; interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree bruciate; manutenzione e realizzazione di viabilità di servizio; ecc.). - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto di materiali utilizzati per l'esecuzione dei seguenti interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi:

- i. taglio piante morte o compromesse;
- ii. tramarratura e riceppatura dei cedui;
- iii. sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere-latifoglie;
- iv. interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree bruciate volti a favorire la ricostituzione dei soprassuoli cioè la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne l'efficacia (ad es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi di brigliette per il contenimento dell'erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e pietrame).
- v. eventuale rimboschimento o rinfoltimento con le specie arboree di cui all'Allegato C) alle presenti Direttive, con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora;
- vi. eventuali interventi di recupero o ripristino di strutture e infrastrutture di servizio al bosco esistenti all'interno dell'area percorsa dal fuoco e danneggiata dall'incendio stesso.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Piano Operativo AIB della Regione Toscana.

Fermo restando le spese sopra indicate come ammissibili, gli interventi devono essere realizzati unicamente attraverso l'utilizzo di manodopera in amministrazione diretta.

Ai fini delle presenti Direttive, per soprassuoli danneggiati da incendi boschivi devono intendersi tutte le aree forestali che risultino percorse dal fuoco da non più di 12 mesi prima dalla presentazione della domanda sulla base di:

- inserimento dell'area in uno degli strumenti di perimetrazione delle aree previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale (Catasto delle aree percorse dal fuoco; inventario e cartografia delle aree percorse dal fuoco);
- atti ufficiali redatti dalla Pubblica amministrazione.

In merito ai criteri per la progettazione dei suddetti interventi devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi:

- per il rimboschimento di aree ove sia stata compromessa la ricostituzione naturale dei soprassuoli esistenti devono essere impiegate specie di cui all'Allegato C);
- ai sensi del comma 7 dell'articolo 76 della L.R. 39/00 e s.m.i. tutti gli interventi di cui ai precedenti punti iv, v, vi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente della Giunta Regionale in materia di incendi boschivi o, nel caso di aree naturali protette statali, dal Ministero dell'Ambiente. L'autorizzazione è concessa per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento di particolari valori ambientali o paesaggistici.

II Dissesto idrogeologico (interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati; ripristino di sezioni idrauliche; ripristino della viabilità di servizio; ricostituzione di boschi danneggiati; ecc.).

Sono ammissibili a contributo gli investimenti per l'esecuzione dei seguenti interventi volti alla ricostituzione e ripristino dei boschi e delle opere sistematorie e/o delle infrastrutture di servizio in essi ricomprese, danneggiati a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi eseguiti nelle aree forestali in cui siano presenti fenomeni di dissesto (frane o smottamenti, erosioni superficiali, siano essi localizzati o diffusi), o che siano state interessate da eventi calamitosi eccezionali di natura idrogeologica che hanno provocato danni alle infrastrutture e/o al soprassuolo boschivo o possano comprometterne la stabilità o la vitalità.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e privilegiando, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree ed arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'Allegato E) alle presenti Direttive.

Possono essere finanziabili interventi di cui ai punti successivi.

II.I) Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati attraverso il controllo del deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni.

Sono ammissibili la realizzazione ex-novo o il ripristino delle seguenti tipologie di opere o a esse simili:

- gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
- palizzate;
- palificate semplici o doppie, gabbionate;
- eventuali raccordi in rete metallica fra opere sistematorie;
- muretti in pietra;

- briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione;
- fossi di guardia, canalette, drenaggi;
- inerbimenti;
- piantagioni di piante arboree o arbustive, compresa la messa a dimora delle relative protezioni delle piante.

II.2) *Interventi di ripristino di sezioni idrauliche - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO*

Sono ammissibili tutti gli interventi eseguiti per il controllo dei danni provocati da fenomeni erosivi in impluvi naturali e in alveo e/o lungo le sponde di corsi interessati da opere di III, IV o V categoria o non classificabili ai sensi della normativa vigente. Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di corsi d'acqua interessati da opere classificate di I o II categoria ai sensi della normativa vigente e lungo i canali di origine artificiale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- taglio della vegetazione arborea all'interno della sezione idraulica;
- asportazione e allontanamento di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno delle sezioni idrauliche;
- movimenti terra per il ripristino della sezione idraulica;
- consolidamento spondale con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti;
- realizzazioni o ripristino di briglie, soglie o di altre opere di difesa trasversale;
- realizzazioni o ripristino di opere di difesa spondali quali pennelli, gabbionate, scogliere.

II.3) *Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO*

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per il ripristino delle caratteristiche e della funzionalità della viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere).

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- riapertura e risagomatura della sede stradale, compreso eventuale ricarico con inerti o piccole rettifiche del tracciato;
- risagomatura e rinsaldamento delle scarpate anche attraverso la realizzazione di muretti in pietrame o altre opere sistematorie (cordonate, graticciate, fascinate, viminate gabbionate, palificate, ecc.);
- sistemazioni di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale;
- realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali, quali cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e altre opere consimili;
- realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione, la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- ripristino di infrastrutture stradali danneggiate quali: ponti, attraversamenti, staccionate, segnaletica, cartellonistica, ecc.;
- ripristino di eventuali altre strutture danneggiate quali: piazzole, aree di sosta e relative attrezzature, imposti permanenti, linee di esbosco permanenti, ecc.

II.4) Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto idrogeologico - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per la ricostituzione, all'interno di aree forestali, della copertura vegetale arborea ed arbustiva distrutta o compromessa da dissesti idrogeologici.

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- taglio e asportazione della vegetazione morta o compromessa o di altre piante per favorire il ricaccio e il loro sviluppo;
- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

3.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini delle presenti Direttive valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana e dal Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana vigenti;
- la realizzazione ex-novo o l'adeguamento di strutture finalizzate alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi per le quali è previsto dal Piano operativo AIB l'inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB e non inserite in detto Censimento, potrà essere finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento;
- tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni derivanti dalle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica e contenute negli atti di pianificazione territoriale e negli strumenti di gestione delle aree protette. Ove previsto dalle norme nazionali e regionali, i progetti devono essere soggetti a Valutazione di incidenza o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza; a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per reimpianti o rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi di reimpianto o rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

- per gli interventi di cui ai punti a.I.1 e a.III.6 del precedente paragrafo 3, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;
- il progetto e le relazioni tecniche presentate, quando redatte da tecnici esterni all'Ente beneficiario, devono essere firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente; tale soggetto tecnico, deve essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale quando previsto dalla normativa vigente;
- durante la durata dell'impegno comunitario di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i., la composizione dell'UTE/UPS può variare per quanto riguarda le superfici indicate nella domanda di aiuto, per giustificare la compatibilità della dimensione dell'intervento con le esigenze evidenziate (beni immobili collegati agli investimenti finanziati e non direttamente interessati dagli stessi) purchè sia garantita e mantenuta la coerenza (dal punto di vista dimensionale e dell'indirizzo produttivo o delle finalità di gestione) con l'investimento ammesso a finanziamento.

Il riconoscimento di un contributo ai sensi delle presenti Direttive per l'esecuzione di uno degli interventi previsti al precedente paragrafo 3 esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 122, 123.b, e 227 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento (intesi come: interventi selvicolturali, interventi sulla viabilità, interventi sui fabbricati, ecc.).

4. Tipologie di spesa ammissibili

Per quanto concerne le spese ammissibili oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal capitolo 3 "*Spese ammissibili*" del DAR e s.m.i.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

In particolare si ricorda che:

- al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.1.4 "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse;
- a parziale deroga da quanto previsto al paragrafo 3.3.3.1.1. "*Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento*" del DAR e s.m.i., sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 365 giorni precedenti quello di ricezione delle domande di aiuto, esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si deve far riferimento al "*Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si può ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- *Prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR n. 244 del 1/03/2010;*
- *al Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;*
- *al Bollettino degli Ingegneri;*
- *al raffronto fra diverse offerte comparabili.*

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e/o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS oggetto della domanda.

Infine, si precisa che sono comunque ammissibili anche:

- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori (al netto delle opere accessorie e delle spese generali), quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compresi gli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi (vedi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali, così come previsto dal paragrafo 3.3.3.2.12 "*Spese generali*" del DAR e s.m.i., nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono;
- per gli interventi realizzati con manodopera alle dipendenze dell'Ente richiedente, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione degli interventi stessi, purchè:
 - tali spese facciano parte di un progetto complessivo che comprende anche i lavori di realizzazione dell'intervento;
 - il progetto nel suo complesso sia in linea con gli obiettivi e le prescrizioni delle presenti Direttive;
 - l'ammissibilità a finanziamento delle spese sia subordinata all'approvazione del progetto nel suo complesso;
 - il pagamento finale delle spese ammissibili sia subordinato alla effettiva realizzazione dell'intero progetto ai quali sono collegate.

Non sono invece ammissibili, oltre a quanto previsto nel DAR e s.m.i. o nei paragrafi precedenti, le seguenti tipologie di spese:

- lavori, opere o acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- opere o investimenti in attrezzature, impianti riferite ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi, anche se destinati al personale dipendente;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- acquisto di autovetture;
- spese generali relative agli investimenti immateriali;
- investimenti in natura o lavori in economia svolti con il personale alle dipendenze dell'Ente richiedente, anche nel caso degli interventi di cui al punto b.1 "*Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi*" del precedente paragrafo 3;

- onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

5. Localizzazione dell'investimento

Tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui ai punti a.I e a.II del precedente paragrafo 3, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella descrizione dei singoli interventi e quanto riportato al successivo capoverso, sono ammissibili solo se effettuati nelle aree forestali poste nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio, così come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell'articolo 74 della L.R. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al punto a.I.2 del precedente paragrafo 3 sono ammissibili solo se realizzati nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio (come sopra individuati) e se a servizio delle aree forestali.

Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico sono ammissibili solo se eseguiti nelle seguenti aree:

- in tutti le aree forestali poste al di sopra dei 600 metri di quota;
- in tutte le aree forestali con pendenza superiore al 20% nelle zone poste a quota inferiore a 600 metri.

La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere effettuata dalla corografia generale dell'area di intervento a scala di 1:10.000 (Carta tecnica regionale – CTR 1:10.000 – Servizio cartografico regionale). In caso di sistemazione di versante (interventi di cui ai punti III.1, III. 4, III.5, III.6 del paragrafo 3.a) la pendenza si intende calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area di insidenza dell'opera o del complesso di opere oggetto del progetto, mentre nel caso di interventi in alveo (interventi di cui ai punti III.2 e III.3 del paragrafo 3.a) il limite di pendenza deve essere calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area direttamente scolante nel tratto del corso stesso oggetto dell'intervento, fatto salvo che la pendenza media del tratto dello stesso superi di per sé il 20%.

Tutte le altre tipologie di intervento possono essere eseguite nei terreni ricompresi nelle aree forestali classificate ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR e s.m.i. ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiall" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli Investimenti immateriall" ..

6. Dimensione dell'intervento

Per tutti gli interventi di cui alle presenti Direttive, fatto salvo quanto riportato al successivo paragrafo 8 relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, non è prevista nessuna limitazione della superficie minima o massima di intervento.

7. Impegni e riduzioni

7.1 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare gli impegni previsti dal DAR e nelle presenti Direttive.

Inoltre si impegna:

1. all'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione e, in generale, a garantire la manutenzione dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti;
2. conservare presso la sede dell'Ente tutta la documentazione indicata al successivo punto 9.7.3 "Documentazione da presentare con la Domanda di aiuto".

7.2 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del Reg. UE n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125.

8. Tassi e importi dei contributi

Agli interventi eseguiti in base alle presenti Direttive è concesso un sostegno in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo totale ammissibile.

È possibile riconoscere anticipi o pagamenti a titolo di Stato di avanzamento lavori nei limiti e con le specifiche indicate al paragrafo 3.1.5.3.1 "Anticipo" dell'Allegato al DAR e s.m.i.

Non sono ammissibili a finanziamento domande di aiuto con importo del contributo concedibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 5.000,00 € per beneficiario.

Non è previsto nessun limite massimo all'entità del contributo concedibile.

Il sostegno ai sensi delle presenti direttive essendo concesso a soggetti beneficiari di diritto pubblico che operano nell'ambito della loro attività istituzionale con finalità non economiche è considerato un non aiuto (ad esito della notifica n. 220/2010 - Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5457).

9. Procedure di attuazione

Le seguenti direttive si applicano ai fini dell'assegnazione ai singoli Enti sia delle risorse previste per la misura nei Piani Locali di Sviluppo Rurale, sia delle risorse straordinarie previste al punto "Risorse straordinarie per le misure 226 e 227 nell'ambito del piano Anticrisi della Regione Toscana" del paragrafo 2.6 "Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni" del DAR e s.m.i.

In merito a queste ultime risorse straordinarie si precisa che le somme previste sono a disposizione regionale.

9.1 - Amministrazioni competenti

Le competenze tecnico amministrative relative all'ammissibilità dei Programmi degli interventi degli Enti competenti e delle domande presentate, fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono quelle riportate al paragrafo 1.1.6 del DAR e s.m.i.

Le singole fasi tecnico-amministrative relative alle domande presentate sono definite dalle procedure di seguito riportate e, se non diversamente specificato, dal DAR. Tali procedure, oltre che far riferimento a quanto previsto nella normativa comunitaria (segnatamente nel Reg. CE 1698/05 e s.m.i. e nel Reg. UE 65/11 e s.m.i.) tendono a snellire e semplificare, per quanto possibile, l'iter dell'intero procedimento, tenendo presente che:

- i beneficiari sono Enti pubblici;
- gli Enti beneficiari programmano direttamente l'attività da eseguire nell'ambito degli interventi previsti dalle presenti direttive, decidendo anche l'ammontare delle risorse da destinare a tali interventi;
- i finanziamenti sono già assegnati ai singoli Enti beneficiari attraverso i Documenti di Attuazione del PSR approvati da Delibera di Giunta Regionale in base alle previsioni effettuate dagli Enti stessi;
- l'esecuzione degli interventi è soggetta alla legislazione e ai controlli in materia di lavori pubblici o di servizi realizzati da parte di Enti pubblici.

9.2 - Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e la tempistica per ogni fase.

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTI	PROVVEDIMENTO	TERMINI (Fondi 2012)	TERMINI (Fondi 2013)
Comunicazione dotazione finanziaria	Province	Invio Atto di ripartizione fondi PLSR tra singoli Enti	Entro la data della scadenza per la presentazione dei Programmi delle singole annualità finanziarie	
Programma degli interventi	Ente locale competente	Approvazione Programma degli interventi	Entro le ore 13 del 29/02/2012 (<i>escluso Fondo di riserva</i>)	A partire dal 31/10/2012 ed entro le ore 13 del 31/01/2013 (<i>escluso Fondo di riserva</i>)
Presentazione Domanda di aiuto alla Regione Toscana	Ente locale competente	Dichiarazione unica aziendale (DUA)		
Approvazione Programma degli interventi	Ufficio regionale referente per misura	Decreto Dirigente	Entro il 30/04/2012 (<i>escluso Fondo di riserva</i>)	Entro il 01/04/2013 (<i>escluso Fondo di riserva</i>)
Presenza d'atto del Decreto regionale e approvazione del progetto esecutivo	Ente locale competente	Atto dell'Ente locale competente		
Richiesta di Anticipo	Ente locale competente	inserimento su sistema ARTEA	Entro la data indicata nel decreto di approvazione Programma degli interventi;	
Istruttoria di Anticipo	Ufficio regionale referente per misura	Istruttoria	Entro 30 giorni dalla richiesta	
Richiesta di modifiche del Programma, varianti e proroghe.	Ente locale competente	Atto dell'Ente locale competente	Per le modifiche dei Programmi e per le varianti, almeno 60 giorni prima della presentazione domanda di pagamento. Per le proroghe almeno 30 giorni prima della data di presentazione domanda di pagamento.	
Richiesta stato di avanzamento	Ente locale competente	Inserimento su sistema ARTEA	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine indicato, nel decreto di approvazione, per la presentazione della Domanda di pagamento	
Istruttoria stato di avanzamento	Ufficio regionale referente per misura	Istruttoria	Entro 30 giorni dalla richiesta	
Istruttoria di modifiche del Programma, varianti e proroghe	Ufficio regionale referente per misura	Decreto dirigenziale Regione Toscana	Entro 30 giorni dalla richiesta	
Presentazione Domanda di pagamento per accertamento finale	Ente locale competente	Dichiarazione unica aziendale (DUA)	Entro il termine indicato nel Decreto Regionale	

Istruttoria della domanda di pagamento	Ufficio regionale referente per misura	Istruttoria	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento e comunque non oltre il 31/10 dell'anno successivo a quello di competenza dei fondi assegnati
Elenchi di liquidazione	Ufficio regionale referente per misura	Decreto dirigenziale Regione Toscana	Entro il 31/10 di ogni anno per i fondi assegnati ai beneficiari nell'anno precedente

Tabella 1- Fasi principali del procedimento e relativa tempistica

La tempistica sopra riportata relativa alla data di presentazione e approvazione dei Programmi non si applica ai Programmi relativi al Fondo di riserva, istituito dal DAR e s.m.i. al punto "Risorse straordinarie per le misure 226 e 227 nell'ambito del piano Anticrisi della Regione Toscana" del paragrafo 2.6 "Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni", presentati dagli Enti che possono accedere ad esso. In tale caso si rimanda a quanto specificatamente previsto paragrafi specifici atti di attivazione del Fondo stesso.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

9.3 – Comunicazione dotazione finanziaria

Le Province, al fine di permettere l'approvazione dei Programmi dei singoli Enti competenti ricadenti nel proprio territorio, provvedono, entro la data della I scadenza per la presentazione dei Programmi, a inviare al Settore Programmazione Forestale della Giunta della Regione Toscana la ripartizione tra i singoli Enti dei fondi previsti all'interno del proprio PLSR per il finanziamento dei progetti ai sensi delle presenti Direttive.

Tale comunicazione è fondamentale per l'approvazione dei Programmi dei singoli Enti Competenti. Nel caso in cui una Provincia non dovesse provvedere a inviare la comunicazione di cui sopra nei tempi previsti, l'approvazione dei Programmi degli Enti interessati è sospesa fino a all'invio di tale ripartizione.

9.4 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), i soggetti che intendono presentare Domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dalle presenti Direttive sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

9.5 - Programma degli interventi

9.5.1 - Definizione dei Programmi degli interventi

Sulla base del D.A.R. e delle risorse disponibili gli Enti locali competenti procedono alla formazione del Programma degli interventi (di seguito chiamato Programma).

Il Programma è composto dall'insieme dei progetti di competenza dell'Ente stesso, aventi le caratteristiche delle tipologie di cui alle presenti Direttive, e deve riferirsi ai fondi di una sola annualità.

Il Programma è composto da:

1. una relazione descrittiva che contiene tra l'altro:
 - a) l'esplicitazioni in merito alla:

- conformità degli interventi proposti con il Programma Forestale Regionale (PFR) e con il Piano Operativo AIB della Regione Toscana;
 - conformità degli interventi proposti con le norme e gli obiettivi del PSR e delle presenti Direttive e la loro ammissibilità e l'eligibilità delle relative spese;
 - conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
 - ragionevolezza e congruità delle spese proposte;
- b) l'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili;
- c) se ritenuto opportuno e se possibile, l'elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse. I progetti ammissibili ma non finanziabili verranno approvati dalla Regione Toscana contemporaneamente a quelli ammissibili e finanziabili. Tali progetti verranno finanziati solo nel caso in cui si dovessero verificare economie in fase di pagamento (o attuazione) dei progetti dichiarati ammissibili e finanziabili o in caso di modifiche del Programma;
2. le Schede di progetto (redatte, una per ogni progetto, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato F). Si fa presente che ogni Scheda deve essere riferita ad una sola tipologia di operazione prevista, tranne che nel caso di operazioni realizzate in modo integrato sulle stesse superfici e facenti parte di un progetto organico;
 3. l'individuazione cartografica (topografica e catastale, in scala adeguata) relativi ad ogni scheda di progetto;
 4. dichiarazione di impegno, a firma dal legale rappresentante dell'Ente o dal dirigente del Settore/Servizio responsabile in materia come da regolare provvedimento amministrativo, a eseguire a proprie spese la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno.

Tutti i progetti inseriti nei due elenchi devono essere riportati in ordine decrescente in base al grado di priorità che l'Ente assegna alla realizzazione di ognuno di essi.

Il Programma è approvato con atto dell'Ente locale competente precedentemente all'inserimento della Domanda di aiuto di cui al successivo paragrafo 9.7.1 "*Termini di presentazione della Domanda di aiuto*".

L'Ente approva e presenta il Programma entro una delle scadenze indicate al citato paragrafo 9.7.1; qualora l'Ente opti per la presentazione alla II scadenza prevista ne deve dare comunicazione alla Regione Toscana entro la data della I scadenza.

Rimangono comunque valide le prescrizioni e le scadenze relative alla presentazione di richieste di modifica, variante e proroga, indicate nei paragrafi successivi.

Prima dell'approvazione del Programma e dei singoli interventi in esso contenuti, l'Ente esegue una verifica di ammissibilità degli stessi ai fini di quanto stabilito dalle presenti Direttive e, in generale, dal PSR e degli altri atti ad esso collegati.

Pertanto, l'atto di approvazione, pena la non ammissibilità del Programma presentato, deve contenere:

- l'esplicitazione in merito agli elementi di cui al punto 1.a del presente paragrafo;
- gli estremi dell'atto con cui la Provincia ha definito la ripartizione, tra i singoli Enti, dei fondi previsti all'interno del proprio PLSR per il finanziamento dei progetti ai sensi delle presenti Direttive;
- l'importo della dotazione finanziaria disponibile per Ente competente derivante dalla ripartizione di cui sopra.

I Programmi presentati dagli Enti per l'accesso al Fondo di riserva istituito dal DAR e s.m.i., se non diversamente previsto dagli atti specifici relativi alla tempistica per la loro assegnazione, devono essere riferiti ai soli progetti finanziabili con le risorse di tale Fondo. Gli Enti interessati devono quindi presentare:

- un Programma relativo al Fondo di riserva, con la tempistica stabilita dagli atti specifici;
- un Programma relativo agli altri fondi previsti nei PLSR e nel DAR al punto "*Risorse straordinarie per le misure 226 e 227 nell'ambito del piano Anticrisi della Regione Toscana*" del paragrafo 2.6. Tale programma deve essere presentato con la tempistica e le modalità previste nella precedente tabella 1.

9.5.2 - Disposizioni particolari per gli Enti

Il meccanismo di funzionamento del FEASR non prevede trasferimenti finanziari di fondi ma soltanto il pagamento di premi e contributi e dei relativi anticipi ove previsti.

L'Ente beneficiario, al momento dell'approvazione del Programma degli interventi da parte della Regione Toscana, deve istituire uno specifico capitolo di competenza, in cui sarà indicata la dotazione finanziaria pari all'assegnazione finanziaria prevista per l'attuazione della parte di Programma degli interventi ammessi.

Per eventuali necessità di cassa che dovessero presentarsi prima del ricevimento dell'anticipo da parte dell'Organismo pagatore l'Ente beneficiario provvederà con risorse a propria disposizione.

L'Ente competente deve predisporre apposita contabilità per la rendicontazione delle spese sostenute e conservare presso la propria sede tutti i documenti, anche acquisiti successivamente, relativi ai progetti finanziati e atti a dimostrare il titolo di possesso, la cantierabilità, le procedure di affidamento, la determinazione e la congruità della spesa, l'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione, ecc.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e s.m.i.

Le domande di aiuto o di pagamento e le altre richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal dirigente del Servizio responsabile in materia come da regolare provvedimento amministrativo dell'Ente richiedente.

9.6 – Inserimento Piano previsionale

Per poter presentare Domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di Artea, il piano previsionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda di progetto" in esso presente.

9.7 - La Domanda di aiuto

9.7.1 - Termini di presentazione della Domanda di aiuto

Dopo l'approvazione del Programma degli interventi da parte dell'Ente, è possibile presentare la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto').

La Domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno per tutte le operazioni/progetti inseriti nel Programma degli interventi dell'Ente per l'anno di riferimento (di cui al precedente paragrafo 9.5.1 "*Definizione dei Programmi degli interventi*") e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno.

Per partecipare all'assegnazione dei fondi disponibili nell'annualità 2012, la Domanda di aiuto può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT delle presenti Direttive e comunque entro le ore 13 del 29/02/2012 (escluso Fondo di riserva).

Per partecipare all'assegnazione relative ai fondi disponibili nell'annualità 2013, invece, la domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno 31/10/2012 ed entro le ore 13 del 31/01/2013 (escluso Fondo di riserva).

Le Domande di aiuto per la presentazione dei Programmi relativi agli interventi da finanziare con il Fondo di riserva, devono essere presentate secondo i tempi stabiliti dagli specifici atti ai sensi di quanto previsto dal DAR e s.m.i. al punto "*Risorse straordinarie per le misure 226 e 227 nell'ambito del piano Anticrisi della Regione Toscana*" del paragrafo 2.6 "*Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni*".

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

9.7.2 - Modalità di presentazione della Domanda di aiuto

La Domanda aiuto, così come previsto al paragrafo 1 "*Condizioni generali*" dell'Allegato al DAR, deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità, la corrispondenza con le azioni del PSR a cui fa riferimento, la tipologia del progetto, l'entità della spesa ed altri elementi collegati all'esecuzione dei lavori. Tutti gli altri elementi autorizzativi e progettuali collegati ai singoli progetti inseriti nel Programma e in Domanda di aiuto non devono essere allegati alla stessa ma devono essere conservati agli atti da parte degli Enti competenti.

La Domanda di aiuto è ricevibile solo se la Provincia, Comunità montana, l'Unione di Comuni competenti, o la Regione Toscana (per le risorse straordinarie) hanno previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa, salvo quanto diversamente disposto nel DAR o nelle presenti Direttive.

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la Domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive del richiedente.

9.7.3 - Documentazione da presentare con la Domanda di Aiuto

Contestualmente o comunque entro le date di scadenza fissate per la presentazione della Domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, ogni Ente locale competente trasmette tramite raccomandata A.R. indirizzata al Settore Programmazione Forestale della Giunta della Regione Toscana (via di Novoli 26, 50127 Firenze), consegna a mano (negli orari di apertura del protocollo) o tramite fax (055.4383066):

- copia del Programma approvato, comprensivo di tutti gli elementi che lo compongono e di cui al precedente paragrafo 9.5.1 "*Definizione dei Programmi degli interventi*";
- copia del proprio atto di approvazione del Programma.

Ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 9.7.1 "*Termini di presentazione della Domanda di aiuto*", pena la non ammissibilità della Domanda di aiuto, fa fede la data di invio della raccomandata stessa.

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale, nei casi in cui la Regione Toscana ne riscontri la necessità.

9.8 - Assegnazione dei contributi

9.8.1 - Istruttoria dei Programmi di intervento e delle domande di aiuto

Considerata la natura pubblica del beneficiario e l'esistenza di procedure amministrative che riguardano tutte le fasi del procedimento si ritiene che i controlli amministrativi sull'ammissibilità siano espletati anche con il rispetto delle procedure ordinariamente previste per gli Enti Pubblici.

Pertanto, la Regione Toscana, tramite il Settore Programmazione Forestale, sulla base dei dati e alle dichiarazioni riportate nella Domanda di aiuto e nel Programma degli interventi e nelle Schede di progetto ad esso allegate, verifica:

- la completezza della documentazione presentata;
- la conformità degli interventi proposti con quanto previsto dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) e dal Piano Operativo AIB;

- la congruenza degli interventi proposti con le previsioni finanziarie indicate nel DAR, nelle comunicazioni effettuate ai sensi dello stesso, o dalle Province nel proprio Piano Locale di Sviluppo Rurale e nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 9.3 "Comunicazione dotazione finanziaria".

Prima della conclusione dell'istruttoria, Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana potrà chiedere all'Ente chiarimenti o integrazioni ai Programmi, tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o fax o altro sistema valido. In tal caso verrà fissato un termine entro il quale l'Ente dovrà provvedere alla presentazione delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti. Scaduto tale termine, in caso di mancato invio di quanto richiesto il Programma o gli interventi potranno essere considerati non approvabili.

9.8.2 – Emissione degli atti di assegnazione dei contributi

A conclusione della fase precedente e comunque entro il 30/04/2012, per i fondi 2012, o il 01/04/2013, per i fondi 2013, il Dirigente regionale responsabile, in base alle verifiche effettuate dai singoli Enti e a quanto da essi dichiarato, conferma o meno l'ammissibilità delle operazioni oggetto dei singoli progetti contenuti nella Domanda di aiuto e nel Programma inviato.

Per i Programmi relativi agli interventi da finanziare con il Fondo di riserva, il Dirigente regionale responsabile, entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle relative Domande, in base alle verifiche effettuate dai singoli Enti e a quanto da essi dichiarato, conferma o meno l'ammissibilità delle operazioni oggetto dei singoli progetti contenuti nella Domanda di aiuto e nel Programma inviato.

Quindi, con proprio decreto:

1. approva i Programmi presentati dai singoli Enti;
2. approva l'elenco progetti ammissibili e finanziabili;
3. approva l'elenco progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;

Il Decreto, per i Programmi e le domande di aiuto presentate da ogni Ente competente e ammesse a contributo, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della domanda;
- elenco dei progetti ammissibili e finanziabili per ogni singolo Programma presentato;
- elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi ed ammissibili;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) e le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della Domanda di anticipo;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- termine per la presentazione della Domanda di pagamento del saldo;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.

Il Decreto potrà modificare i Programmi presentati nei casi di non conformità con le previsioni finanziarie indicate nel DAR e s.m.i., dagli Enti locali competenti nel proprio Piano Locale di Sviluppo

Rurale, nelle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi del DAR e s.m.i., con gli interventi previsti dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) o dal Piano Operativo AIB.

Il Decreto, quindi, nel caso di non conformità non perfezionabili, motivando la propria decisione, potrà non approvare uno o più Programmi presentati o dichiarare non ammissibili uno o più dei progetti o interventi in esso contenuti e relativi alle Domande di aiuto presentate.

Il decreto di assegnazione dei contributi, specifica la tipologia dei fondi disponibili sulla misura con i quali si garantisce la copertura finanziaria del Programma, con la seguente priorità di utilizzazione:

- risorse ordinarie, inserite e previste nei PLSR provinciale;
- risorse straordinarie collegate alle "Nuove sfide" di cui alla tabella 9.2 del paragrafo 2.6 "Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni" del DAR e s.m.i.;
- altre risorse straordinarie di cui alla citata tabella 9.2 del DAR e s.m.i.

Nel caso si verificano economie nell'attuazione del Programma, tali economie sono destinate secondo i criteri stabiliti dal DAR e s.m.i. al citato punto "*Risorse straordinarie per le misure 226 e 227 nell'ambito del piano Anticrisi della Regione Toscana*".

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo per l'ultimo progetto inserito nell'elenco di quelli ammissibili per il Programma di un determinato Ente, ma superino il minimale previsto dalla misura, il decreto potrà prevedere di finanziare parzialmente detto progetto in base alle risorse disponibili, previo assenso del richiedente. E' fatta salva la possibilità di successive integrazioni a tali atti di assegnazione, a seguito di nuove disponibilità finanziarie rese disponibili per effetto di economie da accertamenti finali o ulteriori assegnazioni.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto dal progetto parzialmente finanziato, fatta salva la possibilità per l'Ente richiedente di ridurre gli investimenti previsti nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e a ammissibilità previste.

Il Settore Programmazione Forestale provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA.

Di quanto sopra viene data comunicazione agli Enti richiedenti, tramite pubblicazione del Decreto ai sensi della L.R. 23/2007 e s.m.i., che viene trasmesso in copia all'ARTEA.

Inoltre, la Regione Toscana, tramite il Settore Programmazione Forestale, provvede a:

- a) inviare copia del Decreto agli Enti ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- b) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione o le convenzioni emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta;
- f) inviare copia del Decreto all'ARTEA.

Dopo l'approvazione del Programma da parte della Regione Toscana, l'Ente provvede a:

- a prendere atto dell'approvazione e delle eventuali modifiche apportate dalla Regione Toscana;
- ad approvare o a dare atto dell'avvenuta approvazione in via esecutiva, dei progetti d'intervento ammessi e della relativa cantierabilità.

Il subentro nella titolarità degli atti di assegnazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto nel DAR e s.m.i..

9.9. - Altre fasi del procedimento

9.9.1 - Anticipo

Con la Domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo di una parte del contributo ammesso. L'anticipo può essere richiesto anche successivamente purchè dopo la Presa d'atto del Decreto regionale e l'approvazione del progetto esecutivo da parte degli Enti interessati.

Le richieste, in carta libera, devono essere inviate tramite raccomandata A.R. indirizzata al Settore Programmazione Forestale della Giunta della Regione Toscana (via di Novoli 26, 50127 Firenze), consegna a mano (negli orari di apertura del protocollo) o tramite fax (055. 4383066), entro i termini fissati dal Decreto di ammissibilità di cui sopra. Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

L'anticipo, nei limiti di importo stabilito dal DAR e s.m.i., viene erogato solo dopo l'inizio delle attività oggetto di contributo.

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta del soggetto competente il beneficiario che ha richiesto o richiede l'anticipo deve presentare:

- un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
- una Dichiarazione in merito all'acquisizione di tutti gli eventuali titoli abilitativi necessari alla cantierabilità dei lavori;
- dichiarazione a firma del Responsabile del procedimento e del direttore dei lavori attestante che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

9.9.2 - Istruttoria della richiesta di anticipo

Per le domande alle quali può essere concesso l'anticipo, ai sensi di quanto previsto al paragrafo nell'Allegato DAR e s.m.i. al paragrafo 3.1.5.3.1 "Anticipo", dopo l'approvazione del Programma da parte della Regione Toscana, il Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana competente all'istruttoria provvede alla verifica di quanto stabilito nell'Allegato DAR e s.m.i. al paragrafo 3.1.5.3.2 "Istruttoria della richiesta di anticipo" e procede secondo quanto in esso previsto.

- della completezza della documentazione presentata;
- della conformità al modello di ARTEA della delibera di garanzia inviata dal beneficiario e degli importi in essa indicati;
- che la scadenza della garanzia contenuta nell'atto dell'Ente abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi.

Il soggetto competente all'istruttoria sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

9.9.3 - Modifica del Programma

I Programmi ed i progetti approvati ed ammessi a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti o gli adattamenti tecnici non rilevanti ammissibili, così come definito e previsto dal DAR e s.m.i., nonché le modifiche del Programma approvate.

Per quanto riguarda la definizione di varianti o di adattamenti tecnici si rimanda a quanto indicato nel DAR e s.m.i..

9.9.3.1 - Richiesta di modifica del Programma

Le eventuali modifiche del Programma che costituiscono varianti ai sensi del DAR e s.m.i. devono essere presentate alla Regione Toscana prima della esecuzione degli investimenti relativi ed entro il 60° giorno precedente alla scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della Domanda di pagamento, fatto salvo quanto riportato al capoverso successivo.

Le modifiche di Programma volte a utilizzare le eventuali economie dovute a ribassi o riduzioni in fase di accertamento finale a seguito di domanda di pagamento e verificatesi, a livello dei singoli Enti, sui

fondi assegnati ai sensi del punto "Risorse straordinarie per le misure 226 e 227 nell'ambito del piano Anticrisi della Regione Toscana" del paragrafo 2.6 del DAR e s.m.i., devono comunque essere presentate entro la prima data utile di scadenza della presentazione delle domande di aiuto relative all'annualità finanziaria successiva rispetto a quella di approvazione del Programma. Dopo tale data, gli importi derivanti da economie e non allocati sono revocati e riassegnati secondo i criteri stabiliti nel DAR e s.m.i. al punto sopra citato.

I termini sono perentori per l'ammissibilità delle modifiche del Programma o delle varianti.

Ad integrazione di quanto stabilito dal DAR e s.m.i. in merito alle varianti, ai sensi delle presenti Direttive costituiscono modifica del Programma anche:

- a) l'inserimento tra quelli finanziabili dei progetti già approvati e non finanziati per carenza di fondi (di cui allo specifico elenco approvato dalla Regione Toscana);
- b) l'inserimento di nuovi progetti.

Nel caso di inserimento di nuovi progetti o di modifiche dei singoli progetti che costituiscono variante ai sensi del DAR e s.m.i., prima dell'invio alla Regione Toscana la modifica del Programma deve essere approvata dall'Ente con le stesse modalità di approvazione del Programma iniziale.

La richiesta di modifiche deve essere inviata alla Regione Toscana e deve indicare i riferimenti del richiedente e l'esatta indicazione del numero della Domanda di aiuto; ad esse devono essere allegati:

- a) nel caso di progetti già inseriti nell'elenco dei progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi:
 - relazione dettagliata che motiva la richiesta di modifica e i termini previsti per la realizzazione dei progetti;
 - eventuali documenti necessari per la realizzazione della modifica (es. documenti necessari a dimostrare la copertura finanziaria, varianti ai documenti edilizi, preventivi);
- b) nel caso di modifiche dei singoli progetti che costituiscono variante:
 - relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
 - tutta la documentazione prevista ai paragrafi 9.5.1 "Definizione dei Programmi degli interventi" e 9.7.3 "Documentazione da presentare al momento della presentazione della Domanda di Aiuto";
- c) nel caso di nuovi progetti, quindi non inseriti nel Programma approvato:
 - relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
 - tutta la documentazione prevista ai paragrafi 9.5.1 e 9.7.3.

Qualora la Regione Toscana ne riscontri la necessità potranno essere richiesti ulteriori documenti ad integrazione di quanto sopra indicato.

Le richieste di modifica Programma devono essere presentate in carta libera, allegati compresi, e inviati tramite raccomandata A.R. indirizzata al Settore Programmazione Forestale della Giunta della Regione Toscana (via di Novoli 26, 50127 Firenze), consegna a mano (negli orari di apertura del protocollo) o tramite fax (055. 4383066).

Nel caso di inserimento di nuovi progetti, invece, le richieste di modifica devono essere presentate tramite il sistema informativo di ARTEA mentre gli allegati devono essere inviati tramite raccomandata A.R. indirizzata al Settore Programmazione Forestale della Giunta della Regione Toscana (via di Novoli 26, 50127 Firenze), consegna a mano (negli orari di apertura del protocollo) o tramite fax (055. 4383066).

Le modifiche ai progetti, approvati e ammessi a contributo, non considerate varianti ai sensi di quanto disposto dal dall'Allegato al DAR e s.m.i. ai paragrafi 3.1.5.3.3 "Varianti in corso d'opera", previsto possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella Domanda di pagamento finale ad ARTEA, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

9.9.3.2 - Istruttoria della richiesta di modifica del Programma

L'istruttoria della richiesta di modifica del Programma che costituiscono varianti consiste oltre che nella verifica degli elementi previsti dal DAR e s.m.i. e di quelli sopra elencati, nella verifica che, in base alla documentazione e alle dichiarazioni inviate dall'Ente beneficiario, le modifiche richieste:

- siano conformi agli obiettivi e azioni del PSR;
- non mutino la conformità con gli interventi previsti dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) o dal Piano Operativo AIB;
- siano coerenti con il Programma degli interventi approvato dalla Regione Toscana;
- siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;
- non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato.

Le modifiche del Programma che comportano un aumento del contributo, potranno essere autorizzate solo nel caso:

- si verifichino delle economie nell'esecuzione dei progetti già approvati;
- si sia verificata la disponibilità di ulteriori fondi.

Nel caso di esito positivo, la Regione Toscana provvede:

1. ad approvare con le stesse modalità previste al paragrafo 9.8 "*Assegnazione dei contributi*" le modifiche proposte;
2. a stabilire la data di conclusione dei lavori, che non potrà essere oltre la scadenza generale prevista nella Tabella 1, salvo richiesta contestuale di proroga da parte dell'Ente, proroga che se ammissibile verrà concessa alle stesse condizioni generali previste per le proroghe;
3. a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando eventualmente l'elenco delle spese complessive del Programma/progetto, nonché l'importo del contributo.

Nel caso di esito negativo, la Regione Toscana provvede:

- a rigettare con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale le modifiche proposte;
- a registrare nel sistema informatico di ARTEA le verifiche effettuate;
- ad inviare ai soggetti interessati (Ente richiedente, ARTEA) la motivazione del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già assegnato, fatte salve le modifiche di Programma approvate.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla misura/sottomisura/azione.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comunque comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il Programma/progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il Programma/progetto iniziale.

9.9.4 - Proroga dei termini

In casi eccezionali è possibile concedere proroghe al termine previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della Domanda di pagamento.

La concessione della proroga è subordinata alla verifica, in base a quanto dichiarato dall'Ente beneficiario:

- della sussistenza dei motivi di forza maggiore che determinano la richiesta;
- dell'aggiudicazione e dell'effettivo inizio dei lavori;
- dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- dell'aggiornamento, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza dell'atto dell'Ente a garanzia dell'anticipo stesso.

La concessione della proroga è ordinariamente subordinata al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

Possono tuttavia essere concesse proroghe che comportino lo spostamento dei pagamenti nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nel Decreto regionale di approvazione; in tal caso, qualora ciò provochi la perdita di finanziamenti a causa del disimpegno automatico previsto dai regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale, all'Ente beneficiario verrà applicata una detrazione, dai finanziamenti assegnati allo stesso sulle annualità successive, di una somma pari a quella non riconosciuta dalla CE.

9.9.4.1 - Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della Domanda di pagamento devono pervenire, in carta libera, alla Regione Toscana entro il 30° giorno precedente la data ultima per la presentazione della Domanda di pagamento previsto nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri i motivi di forza maggiore del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- estremi di aggiudicazione dei lavori e copia del verbale di consegna lavori;
- copia dell'eventuale verbale di sospensione dei lavori;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, Delibera dell'Ente richiedente contenete l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la garanzia esistente per assicurare il periodo di copertura.

9.9.4.2 - Istruttoria della richiesta di proroga

La Regione Toscana provvede, in base a quanto dichiarato dall'Ente beneficiario:

- 1) ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria (Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale) con il quale:
 - per le richieste accolte prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione e registrazione sul sistema ARTEA;
 - per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al beneficiario l'intenzione di procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.
- 2) a comunicare ai soggetti interessati (Ente richiedente, ARTEA) l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

ARTEA, dopo la comunicazione da parte della Regione Toscana in merito alla proroga, provvede a registrare nel sistema informativo di ARTEA le determinazioni del Decreto regionale.

9.10 - Domanda di pagamento (saldo e stato di avanzamento)

La Domanda di pagamento è presentata alla Regione Toscana, con le modalità previste dal Paragrafo 3.1.5.4 "Domanda di pagamento" dell'Allegato al DAR e s.m.i.

9.10.1 – Presentazione Domanda di pagamento (saldo e stato di avanzamento)

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento può essere richiesto una sola volta con le modalità e le specifiche contenute nelle presenti Direttive e nell'Allegato al DAR e s.m.i. ai paragrafi 3.1.5.4. "Domanda di pagamento" e 3.1.5.4.1 "Istruttoria della Domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)"

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento (SAL) devono essere presentate ad ARTEA, entro il 60° giorno precedente il termine indicato Decreto di ammissibilità emesso dalla Regione Toscana per la presentazione della Domanda di pagamento.

La Domanda di pagamento a titolo di saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, alla Regione Toscana entro il termine per la presentazione della Domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative, stabilito dalla Regione Toscana nell'atto di approvazione del Programma degli interventi o nei successivi eventuali atti di proroga.

La presentazione della Domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della Domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Oltre a quanto espressamente previsto al paragrafo 3.1.5.4 "Domanda di pagamento" dell'Allegato al DAR e s.m.i., alla domanda di pagamento deve essere allegata almeno la seguente documentazione (quando pertinente):

- elenco delle superfici eseguite con riferimento alle particelle catastali ed alle eventuali particelle forestali;
- cartografia topografica in scala 1:5.000 o 1:10.000 indicate le superfici degli interventi realizzati evidenziando le eventuali differenze con l'elaborato progettuale iniziale, o eventuale conferma di quello presentato in istruttoria;
- planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con indicate le superfici degli interventi realizzati ed eventualmente lo schema di impianto, evidenziando le eventuali differenze con l'elaborato progettuale iniziale o eventuale conferma di quello presentato in istruttoria;
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantaggione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa.

Qualora l'Ufficio della Regione Toscana competente all'istruttoria, ne riscontri la necessità potranno essere richiesti ulteriori documenti ad integrazione di quanto sopra indicato.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla Domanda di pagamento inviata al soggetto competente non sia completa, quest'ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine indicato nella richiesta di integrazione dal soggetto competente, il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la Domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

9.10.2 – Istruttoria della Domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)

La presentazione della Domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale o di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo, con le modalità e le prescrizioni contenute alle presenti Direttive e, quando con esse non in contrasto, nell'Allegato al DAR e s.m.i. al paragrafo 3.1.5.4.1. "Istruttoria della Domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)".

In fase di accertamento finale deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita in sito per la verifica dell'investimento realizzato. La visita deve essere effettuata per ogni domanda.

In ogni caso la verifica documentale e la visita sul luogo saranno effettuate secondo quanto previsto nell'Allegato al DAR e s.m.i. al paragrafo 3.1.5.4.1. "Istruttoria della Domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)".

L'Ufficio della Regione Toscana competente all'istruttoria completa l'accertamento finale attraverso:

- la valutazione della relazione finale;
- la verifica di quanto contenuto riportato nel certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- la verifica della correttezza dell'impegno del beneficiario al rispetto degli obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento agli obblighi di manutenzione.

L'Ufficio della Regione Toscana competente all'istruttoria provvede:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione del saldo;
- approva con provvedimento gli esiti delle verifiche istruttorie svolte.

L'Ufficio della Regione Toscana competente all'istruttoria verificata la corretta registrazione delle verifiche effettuate, per le sole domande con esito istruttorio positivo ed inserite in elenco di liquidazione autorizza il pagamento.

Per le sole domande con esito di istruttoria di collaudo negativo L'Ufficio della Regione Toscana competente all'istruttoria provvede

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare ad ARTEA l'esito negativo dell'istruttoria.

9.11 – Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera al soggetto competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun soggetto competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora l'Ente beneficiario, dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione ed entro il periodo di impegno previsto dalle presenti Direttive, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano alterarne la destinazione originaria, deve comunicare alla Regione Toscana tali necessità prima di procedere a qualsiasi modifica. . Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA.

10. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale


Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in

base a quanto indicato dalle presenti Direttive e dal DAR (versione 14, approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10, n. 992 del 22/11/10, n. 78 del 21/02/2011, 259 del 18/04/2011, 523 del 27/06/2011, 647 del 25/7/2011, n. 888 del 24/10/2011, n. 1042 del 28/11/2011 – così come modificata con la DGR 1083/2011). Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia PSR della Toscana, si rinvia inoltre al capitolo 3 "*Spese Ammissibili*" del DAR e s.m.i. e all'Allegato al DAR e s.m.i. "*Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari*" e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari;
- Modalità di sottoscrizione della domanda;
- Domande parzialmente finanziabili;
- Condizioni di accesso relative ai beneficiari;
- Inizio lavori;
- Limitazioni ed esclusioni;
- Impegni;
- Anticipo;
- Varianti in corso d'opera;
- Cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa;
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione;
- Domande di pagamento;
- Correzione errori palesi;
- Recupero;
- Monitoraggio;
- Subentro;
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**



Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI AREZZO

	COMUNE	Classe di Rischio	di		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ANGHIARI	AL	21.	LUCIGNANO	AL	
2.	AREZZO	AL	22.	MARCIANO DELLA CHIANA	ME	
3.	BADIA TEDALDA	ME	23.	MONTEMIGNAIO	AL	
4.	BIBBIENA	ME	24.	MONTERCHI	ME	
5.	BUCINE	AL	25.	MONTE SAN SAVINO	AL	
6.	CAPOLONA	AL	26.	MONTEVARCHI	ME	
7.	CAPRESE MICHELANGELO	ME	27.	ORTIGNANO RAGGIOLO	ME	
8.	CASTEL FOCIGNANO	ME	28.	PERGINE VALDARNO	AL	
9.	CASTELFRANCO DI SOPRA	AL	29.	PIAN DI SCO'	AL	
10.	CASTEL SAN NICCOLO'	AL	30.	PIEVE SANTO STEFANO	ME	
11.	CASTIGLION FIBOCCHI	ME	31.	POPPI	ME	
12.	CASTIGLION FIORENTINO	AL	32.	PRATOVECCHIO	ME	
13.	CAVRIGLIA	ME	33.	SAN GIOVANNI VALDARNO	AL	
14.	CHITIGNANO	ME	34.	SANSEPOLCRO	ME	
15.	CHIUSI DELLA VERNA	AL	35.	SESTINO	ME	
16.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AL	36.	STIA	ME	
17.	CORTONA	AL	37.	SUBBIANO	AL	
18.	FOIANO DELLA CHIANA	ME	38.	TALLA	AL	
19.	LATERINA	ME	39.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AL	
20.	LORO CIUFFENNA	AL				

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI FIRENZE

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BAGNO A RIPOLI	AL	23.	LONDA	ME
2.	BARBERINO DI MUGELLO	AL	24.	MARRADI	ME
3.	BARBERINO VAL D'ELSA	AL	25.	MONTAIONE	AL
4.	BORGO SAN LORENZO	ME	26.	MONTELUPO FIORENTINO	AL
5.	CALENZANO	AL	27.	MONTESPERTOLI	AL
6.	CAMPI BISENZIO	BA	28.	PALAZZUOLO SUL SENIO	ME
7.	CAPRAIA E LIMITE	AL	29.	PELAGO	AL
8.	CASTELFIORENTINO	ME	30.	PONTASSIEVE	AL
9.	CERRETO GUIDI	ME	31.	REGGELLO	AL
10.	CERTALDO	AL	32.	RIGNANO SULL'ARNO	AL
11.	DICOMANO	ME	33.	RUFINA	ME
12.	EMPOLI	ME	34.	SAN CASCIANO VAL DI PESA	AL
13.	FIESOLE	AL	35.	SAN GODENZO	ME
14.	FIGLINE VALDARNO	AL	36.	SAN PIERO A SIEVE	ME
15.	FIRENZE	AL	37.	SCANDICCI	AL
16.	FIRENZUOLA	AL	38.	SCARPERIA	ME
17.	FUCECCHIO	AL	39.	SESTO FIORENTINO	AL
18.	GAMBASSI	ME	40.	SIGNA	ME
19.	GREVE IN CHIANTI	AL	41.	TAVARNELLE VAL DI PESA	ME
20.	IMPRUNETA	ME	42.	VAGLIA	AL
21.	INCISA VAL D'ARNO	ME	43.	VICCHIO	ME
22.	LASTRA A SIGNA	AL	44.	VINCI	AL

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI GROSSETO

	COMUNE	Classe Rischio	di		COMUNE	Classe Rischio	di
1.	ARCIDOSO	AL		15.	MASSA MARITTIMA	AL	
2.	CAMPAGNATICO	ME		16.	MONTE ARGENTARIO	AL	
3.	CAPALBIO	AL		17.	MONTEROTONDO M.MO	AL	
4.	CASTEL DEL PIANO	ME		18.	MONTIERI	AL	
5.	CASTELL'AZZARA	ME		19.	ORBETELLO	AL	
6.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	AL		20.	PITIGLIANO	ME	
7.	CINIGIANANO	AL		21.	ROCCALBEGNA	ME	
8.	CIVITELLA PAGANICO	AL		22.	ROCCASTRADA	AL	
9.	FOLLONICA	ME		23.	SANTA FIORA	AL	
10.	GAVORRANO	AL		24.	SCANSANO	AL	
11.	GROSSETO	AL		25.	SCARLINO	AL	
12.	ISOLA DEL GIGLIO	AL		26.	SEGGIANO	AL	
13.	MAGLIANO IN TOSCANA	AL		27.	SEMPRONIANO	ME	
14.	MANCIANO	AL		28.	SORANO	AL	

PROVINCIA DI LIVORNO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIBBONA	ME	11.	MARCIANA MARINA	ME
2.	CAMPIGLIA MARITTIMA	AL	12.	PIOMBINO	AL
3.	CAMPO NELL'ELBA	AL	13.	PORTO AZZURRO	AL
4.	CAPOLIVERI	AL	14.	PORTOFERRAIO	AL
5.	CAPRAIA ISOLA	AL	15.	RIO MARINA	AL
6.	CASTAGNETO CARDUCCI	AL	16.	RIO NELL'ELBA	AL
7.	CECINA	AL	17.	ROSIGNANO MARITTIMO	AL
8.	COLLESALVETTI	ME	18.	SAN VINCENZO	ME
9.	LIVORNO	AL	19.	SASSETTA	ME
10.	MARCIANA	AL	20.	SUVERETO	AL

Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI LUCCA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ALTOPASCIO	ME	19.	MINUCCIANO	ME
2.	BAGNI DI LUCCA	AL	20.	MOLAZZANA	ME
3.	BARGA	ME	21.	MONTECARLO	ME
4.	BORGO A MOZZANO	AL	22.	PESCAGLIA	AL
5.	CAMAIORE	AL	23.	PIAZZA AL SERCHIO	AL
6.	CAMPORGIANO	ME	24.	PIETRASANTA	AL
7.	CAPANNORI	AL	25.	PIEVE FOSCIANA	ME
8.	CAREGGINE	ME	26.	PORCARI	ME
9.	CASTELNUOVO GARFAGNANA	ME	27.	SAN ROMANO DI GARFAGNANA	ME
10.	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	ME	28.	SERAVEZZA	AL
11.	COREGLIA ANTELMINELLI	AL	29.	SILLANO	ME
12.	FABBRICHE DI VALLICO	ME	30.	STAZZEMA	AL
13.	FORTE DEI MARMI	BA	31.	VAGLI DI SOTTO	AL
14.	FOSCIANDORA	ME	32.	VERGEMOLI	ME
15.	GALLICANO	ME	33.	VIAREGGIO	ME
16.	GIUNCUGNANO	ME	34.	VILLA BASILICA	AL
17.	LUCCA	AL	35.	VILLA COLLEMANDINA	ME
18.	MASSAROSA	AL			

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	AULLA	AL	10.	MASSA	AL
2.	BAGNONE	AL	11.	MONTIGNOSO	AL
3.	CARRARA	AL	12.	MULAZZO	ME
4.	CASOLA LUNIGIANA IN	AL	13.	PODENZANA	ME
5.	COMANO	AL	14.	PONTREMOLI	AL
6.	FILATTIERA	AL	15.	TRESANA	AL
7.	FIVIZZANO	AL	16.	VILLAFRANCA LUNIGIANA IN	AL
8.	FOSDINOVO	AL	17.	ZERI	AL
9.	LICCIANA NARDI	ME			

Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI PISA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIENTINA	ME	21.	MONTEVERDI MARITTIMO	AL
2.	BUTI	AL	22.	MONTOPOLI VAL D'ARNO	ME
3.	CALCI	AL	23.	ORCIANO PISANO	ME
4.	CALCINAIA	ME	24.	PALAIA	ME
5.	CAPANOLI VAL D'ERA	ME	25.	PECCIOLI	ME
6.	CASALE MARITTIMO	ME	26.	PISA	AL
7.	CASCIANA TERME	ME	27.	POMARANCE	AL
8.	CASCINA	BA	28.	PONSACCO	ME
9.	CASTELFRANCO DI SOTTO	AL	29.	PONTEDERA	AL
10.	CASTELLINA MARITTIMA	ME	30.	RIPARBELLA	AL
11.	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	AL	31.	SAN GIULIANO TERME	AL
12.	CHIANNI	ME	32.	SAN MINIATO	AL
13.	CRESPINA	AL	33.	SANTA CROCE SULL'ARNO	ME
14.	FAUGLIA	AL	34.	SANTA LUCE	ME
15.	GUARDISTALLO	ME	35.	SANTA MARIA A MONTE	AL
16.	LAIATICO	BA	36.	TERRICCIOLA	ME
17.	LARI	AL	37.	VECCHIANO	AL
18.	LORENZANA	AL	38.	VICOPIANO	AL
19.	MONTECATINI VAL DI CECINA	ME	39.	VOLTERRA	AL
20.	MONTESCUDAIO	ME			

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI PISTOIA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABETONE	ME	12.	MONTECATINI TERME	AL
2.	AGLIANA	BA	13.	PESCIA	AL
3.	BUGGIANO	ME	14.	PIEVE A NIEVOLE	ME
4.	CHIESINA UZZANESE	BA	15.	PISTOIA	AL
5.	CUTIGLIANO	ME	16.	PITEGLIO	ME
6.	LAMPORECCHIO	AL	17.	PONTE BUGGIANESE	BA
7.	LARCIANO	AL	18.	QUARRATA	AL
8.	MARLIANA	AL	19.	SAMBUCA PISTOIESE	ME
9.	MASSA E COZZILE	AL	20.	SAN MARCELLO PISTOIESE	ME
10.	MONSUMMANO TERME	AL	21.	SERRAVALLE PISTOIESE	AL
11.	MONTALE	AL	22.	UZZANO	AL

PROVINCIA DI PRATO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	CANTAGALLO	AL	5.	PRATO	AL
2.	CARMIGNANO	AL	6.	VAIANO	AL
3.	MONTEMURLO	ME	7.	VERNIO	AL
4.	POGGIO A CAIANO	ME			

Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI SIENA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABBADIA SALVATORE SAN	AL	19.	MURLO	ME
2.	ASCIANO	ME	20.	PIANCASTAGNAIO	AL
3.	BUONCONVENTO	ME	21.	PIENZA	ME
4.	CASOLE D'ELSA	ME	22.	POGGIBONSI	AL
5.	CASTELLINA IN CHIANTI	ME	23.	RADDA IN CHIANTI	ME
6.	CASTELNUOVO BERARDENGA	AL	24.	RADICOFANI	AL
7.	CASTIGLIONE D'ORCIA	AL	25.	RADICONOLI	AL
8.	CETONA	ME	26.	RAPOLANO TERME	AL
9.	CHIANCIANO TERME	ME	27.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	ME
10.	CHIUSDINO	ME	28.	SAN GIMIGNANO	ME
11.	CHIUSI	ME	29.	SAN GIOVANNI D'ASSO	ME
12.	COLLE DI VAL D'ELSA	ME	30.	SAN QUIRICO D'ORCIA	ME
13.	GAIOLE IN CHIANTI	AL	31.	SARTEANO	ME
14.	MONTALCINO	AL	32.	SIENA	ME
15.	MONTEPULCIANO	ME	33.	SINALUNGA	AL
16.	MONTERIGGIONI	AL	34.	SOVICILLE	AL
17.	MONTERONI D'ARBIA	ME	35.	TORRITA DI SIENA	ME
18.	MONTICIANO	AL	36.	TREQUANDA	ME

Allegato B)**Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità****1) Specie forestali arboree ad alta infiammabilità**

Abies alba Miller - Abete bianco

Cupressus sp. (escluso *Cupressus sempervirens*)

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. - Abete odoroso, douglasia

Pinus sp.

Arbutus unedo L. - Corbezzolo, albatro

Laurus nobilis L. - Alloro

Olea europaea L. var. *sylvestris* (Mill.) Brot. Olivo selvatico, oleastro

Quercus ilex L. - Leccio, elce

Allegato C)**Elenco delle specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB****1) Specie forestali arboree**

<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	= <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquaastro	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Cupressus sempervirens</i> .	<i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Tilia cordata</i> Miller Tiglio selvatico
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. Tiglio nostrano
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne Tiglio comune
<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero	<i>Ulmus minor</i> Miller Olmo campestre
<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero	<i>Ulmus montana</i> Stokes Olmo montano
<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo	
<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio	
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Peraastro	
<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd. Pero peruggino	
<i>Quercus cerris</i> L. Cerro	
<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera	

Allegato D)**Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi**

Patogeno	Specie forestali suscettibili
Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	<i>Pinus spp, Cedrus</i>
Cocciniglia corticicola del Pino marittimo (<i>Matsucoccus feytaudi</i>)	<i>Pinus pinaster</i>
Blastofagi dei pini (<i>Tomicus spp.</i>)	<i>Pinus spp</i>
Bostrico a sei denti (<i>Ips sexdentatus</i>)	
Processionaria della quercia (<i>Thaumetopoea processionea</i>)	<i>Quercus spp</i> (a foglia caduca)
Limantria (<i>Lymantria dispar</i>)	<i>Quercus spp,</i>
Euprottide (<i>Euproctis chrysorrhoea</i>)	
Cancro del cipresso (<i>Seridyum cardinale</i>)	<i>Cupressus spp</i>
Cancro del castagno (<i>Cryphonectria (Endothia parasitica)</i>)	<i>Castanea sativa</i>
Cinipide galligeno del castagno (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>)	
Mal dell'inchiostro (<i>Phytophthora cambivora</i>)	
"Cuore bagnato" (<i>Heterobasidium abietinum</i>)	<i>Abies alba</i> , altre Conifere
Bostrico tipografo (<i>Ips typographus</i>)	<i>Picea abies</i>

Allegato E)**Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico**

Abies alba Miller Abete bianco
Acer campestre L. Testucchio, loppo
Acer monspessulanum L. Acero minore
Acer opalus Miller Acero fico
Acer obtusatum Waldst. et Kit. Acero napoletano
Acer opulifolium Chaix Acero italico
Acer platanoides L. Acero riccio
Acer pseudoplatanus L. Acero montano
Alnus cordata (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano
Alnus glutinosa (L.) Gaertner Ontano nero
Alnus incana (L.) Moench Ontano bianco
Betula pendula Roth. Betulla
= *Betula verrucosa* Ehrh.
= *Betula alba* L.
Castanea sativa Mill. Castagno
Cercis siliquastrum L. Albero di Giuda, siliquastro
Cornus mas L. Corniolo vero
Cornus sanguinea L. Sanguinello, corniolo sanguine
Corylus avellana L. Nocciolo, avellano
Cupressus sempervirens L. Cipresso comune
Cytisus scoparius (L.) Link Ginestra dei carbonai = *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimme
Fagus sylvatica L. Faggio
Ficus carica L. Fico selvatico
Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore
Fraxinus ornus L. Orniello
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo
Juglans regia L. Noce
Laburnum anagyroides Medicus Maggiociondolo
Malus sylvestris Mill. Melagnolo, melo selvatico
Picea abies L. Abete rosso
Pinus pinea L. Pino domestico, pino da pinoli
Populus alba L. Pioppo bianco, gattice, albero
Populus nigra L. Pioppo nero
Populus tremula L. Pioppo tremulo
Prunus avium L. Ciliegio
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia
Pyrus amygdaliformis Vill. Perastro

Allegato E)**Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico**

Pyrus pyraaster Burgsd. Pero peruggino
Quercus cerris L. Cerro
Quercus crenata Lam. Cerro-sughera
= *Quercus pseudosuber* Santi
Quercus frainetto Ten. Farnetto
Quercus ilex L. Leccio, elce
Quercus petraea (Matt.) Liebl. Rovere
Quercus pubescens Willd. Roverella
Quercus robur L. Farnia, ischia
Quercus suber L. Sughera, sovero
Salix alba L. Salice bianco, salicastro, salcio
Salix caprea L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
Salix cinerea Salicone cinerino
Salix fragilis L. Salice fragile
Salix incana Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
Salix nigricans Sm. Salice nero
Salix purpurea L. Salice rosso, vetrice rossa
Salix triandra L. Salice
Salix viminalis L. Vetrice, salice da vimini
Sambucus nigra L. Sambuco, sambuco nero
Sambucus racemosa L. Sambuco rosso
Spartium junceum L. Ginestra comune, ginestra di Spagna
Sorbus aria (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori
Sorbus domestica L. Sorbo comune, sorbo domestico
Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello, mangiarelo, sorbezzolo
Taxus baccata L. Tasso, albero della morte
Tilia cordata Miller Tiglio selvatico
Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano
Tilia x vulgaris Hayne Tiglio comune
Ulex europaeus L. Ginestrone
Ulmus minor Miller Olmo campestre
Ulmus montana Stokes Olmo montano

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Regolamento (CE) 1698/2005

*DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA 226 PER PROGETTI ATTUATI
 DA PROVINCE, COMUNITÀ MONTANE, UNIONI DI COMUNI*

SCHEDA DI PROGETTO (per singola operazione)

ID. progetto Anagrafe ARTEA(*)

Allegato n..... al Programma degli interventi per la fase di attuazione (*)

2012

2013

Ente richiedente (*).....

Descrizione dell'intervento (*) (elementi minimi contenuti nella descrizione: descrizione della situazione esistente; descrizione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento; individuazione degli obiettivi da raggiungere. Per gli interventi all'interno del PAFR è obbligatorio inserire i riferimenti al piano di gestione).

..... (proseguire su più linee)

Nota bene: per la ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendio boschivo inserire la data dell'evento (*)

Ubicazione dell'intervento (*): comune/i..... località.....

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.1.1	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio	Ripuliture straordinarie della vegetazione arbustiva Taglio piante arboree o di parti di piante arboree secche o deperienti Spalcature e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità Sfolli di popolamenti composti per almeno il 51% da specie arboree ad alta infiammabilità Diradamenti di popolamenti composti per almeno il 51% da specie arboree ad alta infiammabilità Avviamento all'alto fusto di popolamenti composti per almeno il 51% da specie arboree ad alta infiammabilità Sfolli di popolamenti composti per almeno il 10% da conifere ad alta infiammabilità Diradamento di popolamenti composti per almeno il 10% da conifere ad alta infiammabilità Avviamento all'alto fusto di popolamenti composti per almeno il 10% da conifere ad alta infiammabilità		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.1.1	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio	Creazione, anche tramite reimpianto, di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere Interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti con presenza di piante secche o seccaginose in percentuale > al 30% (reimpianto) Interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti con presenza di piante secche o seccaginose in percentuale > al 30% (taglio ed esbosco)		
			Sommano (a.1.1)		
			Realizzazione di invasi		
			Realizzazione di Serbatoi fissi		
a.1.2.1	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi	Realizzazione di vasche fisse antincendio		
			Sommano (a.1.2.1)		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.1.2.2	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi	<p>Svuotamento e ripulitura dell'invaso</p> <p>Recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde</p> <p>Taglio straordinario della vegetazione arborea e/o arbustiva</p> <p>Sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o adeguamento piazzale di manovra</p> <p>Sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua</p> <p>Realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi</p>		
			Sommario (a.1.2.2)		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.1.2.3	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Realizzazione di torrette di avvistamento AIB	Sistemazione dell'area interessata compreso il taglio e trattamento della vegetazione		
			Acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata		
			Realizzazione in loco della torretta		
			Realizzazione recinzione		
			Sistemazione dell'area interessata compreso il taglio e trattamento della vegetazione arborea/arbustiva		
		Adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB	Adeguamenti strutturali		
			Realizzazione di recinzione perimetrale		
			Ripristino della recinzione perimetrale		
			Sommario (a.1.2.3)		
			Sistemazione dell'area interessata compreso il taglio e trattamento della vegetazione		
a.1.2.4	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Realizzazione/adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento	Realizzazione di idonea tettoia in legno per la protezione dal sole degli operatori		
			Adeguamento funzionale di idonea tettoia in legno per la protezione dal sole degli operatori		
			Sommario (a.1.2.4)		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.1.2.5	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Viabilità forestale di interesse AIB	Realizzazione di piste forestali		
			Realizzazione di sentieri forestali		
			Realizzazione di viabilità servizio		
			Realizzazione di altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB		
			Adeguamento di piste forestali		
			Adeguamento di sentieri forestali		
			Adeguamento di viabilità di servizio		
a.1.2.6	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Realizzazione di viali e fasce parafuluoco in area boscata	Adeguamento di altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB		
			<i>Sommano (a.1.2.5)</i>		
			Realizzazione viali parafuluoco		
			Realizzazione fasce parafuluoco		
a.1.2.7	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Manutenzione di viali e fasce parafuluoco in area boscata	Riconversione di cesse parafuluoco		
			Adeguamento viali parafuluoco		
			<i>Sommano (a.1.2.6)</i>		
			Manutenzione viali parafuluoco		
a.1.2.7	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Manutenzione di viali e fasce parafuluoco in area boscata	Manutenzione fasce parafuluoco		
			<i>Sommano (a.1.2.7)</i>		
			Trattamenti localizzati eseguiti con prodotti biologici (fitopatie di cui all'allegato D delle Direttive)		
			Utilizzazione di feromoni o attrattivi sessuali (fitopatie di cui all' allegato D)		
			Utilizzazione di altri metodi di lotta biologica		
a.1.2.7	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali e/o su singole piante	Utilizzo di organismi antagonisti		
			Concimazioni organiche localizzate		
			<i>Sommano (a.1.2.7)</i>		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.III.1	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali		
			Realizzazione di piccole sistemazioni di versante		
			Manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali		
			Manutenzione di piccole sistemazioni di versante		
		<i>Sommano (a.III.1)</i>			
a.III.2	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Interventi in alveo per il controllo dell'erosione		
a.III.3	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore		
			<i>Sommano (a.III.3)</i>		
a.III.4	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Realizzazione di opere di captazione delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti		
			Manutenzione straordinaria di opere di captazione delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti		
		<i>Sommano (a.III.4)</i>			

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.III.5	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale		
a.III.6	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico		
b.1	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi	Sommano (a.III.5) Sommano (a.III.6) Acquisti di materiali utilizzati per l'esecuzione dell'intervento Noleggio finalizzato all'esecuzione dell'intervento		
b.II.1	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici	Sommano (b.I) Recupero e consolidamento di versanti dissestati		
b.II.2	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici	Sommano (b.II.1) Ripristino di sezioni idrauliche		
b.II.3	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici	Sommano (b.II.2) Ripristino della viabilità di servizio Ripristino di infrastrutture		
			Sommano (b.II.3)		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
b.II.4	Ricostituzione soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici	Ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto idrogeologico		
			Sommario (b.II.4)		
			Sommario interventi		
		Opere temporanee/accessorie collegate all'intervento (max 20%)	Opere accessorie		
			TOTALE LAVORI		
		Investimenti immateriali	Spese generali connesse all'investimento		
			IMPORTO COMPLESSIVO		
		Ricavi	Valore materiale legnoso ricavato		

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

Determinazione importo finanziario (*)

(da riempire tutti i campi)

(A) Importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza)	€
(B) Importo opere accessorie (max. 20% di A)	
(C) Spese generali e tecniche (massimo 10% di A+B)	€
(D) Importo complessivo (A+B+C)	€
(E) Stima eventuali ricavi costituiti dal valore del materiale legnoso ottenuto (interventi a.I.1 e a.III.6 delle Direttive)	€
(F) Importo ammissibile a finanziamento (D-E)	€
(G) IVA totale	€
(H) Importo contributo richiesto (non superiore ad F)	€

Nota bene: **le voci di cui alle lettere A, B, C, D, E, H, devono essere indicate al netto dell'IVA**

Autorizzazioni necessarie (*):

- a) Autorizzazioni acquisite (elenco) (*proseguire su più linee*)
 b) Autorizzazioni da acquisire (elenco)(*proseguire su più linee*)

Data presunta inizio lavori (*)/...../...../

Data presunta termine lavori (*)...../...../...../

Direttore dei lavori

.....

Responsabile del procedimento (ex art 10 D. Lgs 163/2006) (*)

.....

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

Il/la sottoscritto/a nato/a a
 il CF
 in qualità di
 dell'Ente

DICHIARA CHE:

- gli interventi proposti sono conformi con il Programma Forestale Regionale (PFR) e con il Piano Operativo AIB della Regione Toscana;
- gli interventi proposti sono conformi con le norme e gli obiettivi del PSR e delle Direttive per l'applicazione della misura 226 per progetti attuati da Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni;
- le spese relative agli interventi proposti sono ammissibili ed eligibili;
- le operazioni per le quali è chiesto il sostegno sono conformi con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- le spese proposte sono ragionevoli e congrue in quanto la determinazione del costo unitario delle singole operazioni è effettuata con le modalità di cui al paragrafo 4 "Tipologie di spesa ammissibili" delle Direttive relative della misura 226 ed è basata su (Barrare solo le voci che interessano):

- Prezzario regionale per interventi ed opere forestali (DGR. n. 1091/08 e s.m.i)
- Prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR n. 244 del 1/03/2010;
- Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- Bollettino degli Ingegneri;
- Raffronto fra diverse offerte comparabili (Allegare i documenti giustificativi);
- analisi prezzi unitari;

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE COSAPEVOLE CHE PER ESSERE AMMESSI AL SOSTEGNO L'ENTE RICHIEDENTE DEVE:

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile da trasmettere in forma integrale)

- essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi;
- non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (i finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dalle presenti Direttive).

.....li.....

Per l'Ente

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.